

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Il Sindaco

In virtu' dell'art. 56 dello Statuto del Comune di Isola (B.U. nn. 15/99, 8/2000 e 8/05)

P R O M U L G O

il

**REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER
L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA MATERNA L'AQUILONE**

Il Sindaco

mag. Igor K O L E N C

Prot. n.: 600-3/2011
Data: 7. 4. 2011

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA

CONSIGLIO COMUNALE

In virtù dell'art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazz. Uff. RS n. 94/2007 – testo unico ufficiale, 76/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 e 84/2010), dell'art. 20 della Legge sulle scuole per l'infanzia (Gazz. Uff. RS nn. 100/05 - testo unico ufficiale, 25/08, 98/09 e 36/10), dell'art. 17 del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola Elementare »Dante Alighieri« Isola – Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/2008 – testo unico ufficiale), e dell'art. 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 8/00 e 8/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 31. 3. 2011 alla sua 4^a seduta ordinaria, accoglie il

REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA MATERNA L'AQUILONE

I Disposizioni generali

Art. 1

(1) Il presente Regolamento definisce le modalita' e i criteri per l'iscrizione dei bambini nonché la costituzione e il lavoro della commissione preposta all'iscrizione dei bambini alla Scuola materna L'Aquilone (in seguito: scuola materna).

Art. 2

(1) Alla scuola materna si possono iscrivere bambini che abbiano compiuto l'eta' di 11 mesi fino all'eta' dell'obbligo di iscrizione alla scuola elementare. La scuola materna accoglie il bambino che ha compiuto almeno 11 mesi di eta' nel caso in cui i genitori non usufruiscano piu' del diritto di permesso genitoriale per assenza dal lavoro a orario completo. Su richiesta della scuola materna il competente Centro di assistenza sociale invia i dati sulla cessazione del diritto di permesso genitoriale per assenza dal lavoro a orario completo da parte dei genitori che abbiano presentato domanda di iscrizione del figlio alla scuola materna.

Art. 3

(1) La scuola materna iscrive i bambini nei propri programmi di attivita' durante tutto l'anno in base a regolare richiesta presentata su apposito modulo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (in seguito: inoltrante). Il modulo per la domanda d'iscrizione (in seguito: domanda), disponibile sul sito web della scuola, puo' essere ritirato presso la segreteria della stessa e, debitamente compilato, consegnato allo stesso ufficio.

(2) La scuola materna informa i genitori sulla data di inserimento del bambino nella sezione e sui documenti richiesti per l'inserimento. Il genitore e l'Istituto stipulano un apposito contratto e il genitore deve presentare il certificato medico sull'idoneita' di inserimento del bambino nella scuola materna, l'eventuale delibera per i bambini con necessita' specifiche e altre particolarita' e gli altri documenti richiesti. All'atto dell'iscrizione ai genitori viene consegnata copia del Bollettino dell'Istituto. Nei casi in cui l'Istituto non puo' accogliere il bambino, informa per iscritto la famiglia.

Art. 4

- (1) Nei casi in cui al momento dell'iscrizione alla scuola materna, il numero degli iscritti supera il numero dei posti disponibili, sulla priorit  all'iscrizione decide la Commissione preposta. In questo caso all'inoltrante viene assegnato un codice, valido per il figlio.
- (2) Nel caso di disponibilit  di posti liberi e' il preside della scuola o un suo delegato a decidere sull'iscrizioni.
- (3) I bambini con particolari necessita' vengono iscritti alla scuola materna in base alla Legge sull'orientamento dei bambini con particolari necessita'.
- (4) Nel caso in cui il numero degli iscritti supera quello dei posti disponibili hanno precedenza i bambini residenti nel comune di Isola.
- (5) Se sussiste il dubbio sull'autenticita' dei dati forniti dai genitori, il preside e la Commissione hanno l'obbligo di accertamento.
- (6) In caso di consegna di domanda d'iscrizione incompleta o se l'Istituto ritiene necessaria altra documentazione, si puo' richiedere ai genitori l'integrazione dei dati indispensabili alla Commissione per deliberare in merito, il che viene indicato con un'annotazione ufficiale. In caso di mancata integrazione della domanda da parte dell'inoltrante, la Commissione esamina la domanda e decide sull'iscrizione del bambino in base ai dati forniti.

II Composizione e competenze della commissione per l'iscrizione dei bambini alla scuola materna

Art. 5

- (1) La Commissione per l'iscrizione dei bambini alla scuola materna viene nominata con delibera dal preside.
- (2) La Commissione e' composta da 3 membri:
 - un rappresentante della scuola materna nominato dal preside,
 - un rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio dei genitori,
 - un rappresentante dei cofondatori nominato dal Sindaco su suggerimento della Comunit  autogestita della nazionalita' italiana di Isola.
- (3) I membri della Commissione hanno mandato quadriennale. Possono venir nominati al massimo per due mandati consecutivi. Al rappresentante dei genitori scade il mandato con la cessazione della frequenza della scuola materna da parte del figlio.

Art. 6

- (1) Nella sua prima seduta la Commissione nomina il proprio presidente e il vicepresidente. Il presidente dirige i lavori della Commissione.
- (2) La Commissione si riunisce per decidere sull'iscrizione dei bambini e stende regolare verbale applicando l'istruttoria abbreviata, come stabilito nella legge sul procedimento amministrativo generale.

Art. 7

- (1) Durante la seduta la Commissione delibera sui candidati da iscrivere alla scuola materna.
- (2) Su proposta della Commissione o su propria iniziativa, ai lavori della Commissione puo' partecipare pure il preside.
- (3) La Commissione puo' richiedere parere scritto delle istituzioni competenti o puo' invitare i rappresentanti delle istituzioni alla riunione della Commissione se ritiene il loro parere rilevante al fine di decidere sull'iscrizione dei bambini alla scuola materna (per es. il Centro di assistenza sociale, Servizio di assistenza a domicilio ed altre istituzioni).
- (4) La Commissione decide con delibere approvate a maggioranza dei membri presenti.
- (5) Con apposita delibera la Commissione stabilisce se l'elenco delle priorita' verra' compilato in base ai programmi di attivita' e all'eta' o in base all'anno di nascita. La delibera deve essere adeguatamente motivata.

Art. 8

- (1) La Commissione redige regolare verbale dei propri lavori indicando:
 - la denominazione e la sede della scuola materna ove la Commissione opera,
 - il luogo e la data della riunione della Commissione,
 - l'elenco dei presenti alla seduta,
 - il numero dei posti liberi nella scuola materna per i singoli programmi e gruppi di eta', rispettivamente per anno di nascita dei bambini, considerando pure la flessibilita' nelle normative;
 - il numero dei bambini per i quali e' stata fatta richiesta, il numero dei bambini accolti e il numero delle richieste respinte per i singoli programmi e gruppi di eta', rispettivamente per i singoli anni di nascita,
 - l'elenco dei bambini e il punteggio complessivo totalizzato, nonche' il punteggio totalizzato in ordine decrescente per i singoli programmi e gruppi di eta', rispettivamente per i singoli anni di nascita indicando i bambini accolti e quelli respinti.
- (2) I dati di cui al presente comma vanno custoditi come parte integrante del verbale.
- (3) Il verbale e' parte integrante della documentazione scolastica e viene custodito dall'amministrazione secondo le normative vigenti. Il verbale viene redatto dalla segretaria dell'istituto. Copia del verbale viene inviata all'Ufficio per le attivita' sociali del Comune di Isola.

Art. 9

- (1) La Commissione prende in esame le domande d'iscrizione pervenute entro il 31 marzo dell'anno solare deliberando l'inserimento dei bambini nella scuola materna nel seguente anno scolastico.
- (2) Di regola la Commissione si riunisce per decidere una volta all'anno entro il 15 aprile.
- (3) Nella composizione della sezione la Commissione deve rispettare le normative previste dalla Legge.

III Criteri per l'iscrizione dei bambini alla scuola materna e compilazione della lista prioritaria

Art. 10

(1) In riferimento alla Costituzione della RS di Slovenia e alla Legge sui diritti particolari degli appartenenti alla comunità italiana e ungherese nel campo dell'istruzione e dell'educazione di regola si iscrivono alla scuola materna i bambini di genitori appartenenti alla comunità italiana.

(2) Tra tutte le domande pervenute, la Commissione considera in ordine prioritario quelle riguardanti i bambini con necessità particolari per i quali i genitori hanno allegato alla domanda la certificazione dell'orientamento oppure il parere del Centro di assistenza sociale comprovante una situazione di disagio socio-economico della famiglia. I bambini di cui sopra vengono inseriti nella scuola materna con priorità.

Nello stendere la lista prioritaria la Commissione, all'atto dell'iscrizione, considera in ordine prioritario i candidati che adempiono ai seguenti criteri:

	<i>Criterio</i>	<i>punteggio</i>
1.	I genitori (o tutori) sono di nazionalità, lingua, cultura italiana	50
2.	Il genitore (tutore) o entrambi i genitori (tutori) usano la lingua italiana dell'ambito familiare	50
3.	I genitori manifestano l'intenzione di iscrivere il bambino alla Scuola elementare Dante Alighieri Isola	50
4.	Uno dei genitori (o tutore) ha la cittadinanza italiana	50

(3) Nei casi in cui più bambini ottengono lo stesso punteggio, la Commissione, nello stendere la lista prioritaria, tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande d'iscrizione del bambino alla scuola materna.

Art. 11

(1) Nei casi in cui più bambini ottengano lo stesso punteggio, la Commissione, in considerazione delle priorità di cui sopra, decide e stende una lista prioritaria per l'iscrizione rispettando i seguenti criteri:

	<i>Criterio</i>	<i>punteggio</i>
1.	La residenza (si consideri una delle due varianti): a) bambino con residenza fissa nel comune di Isola assieme ai genitori (o tutori), b) figlio di famiglia monoparentale con residenza fissa nel comune di Isola assieme al genitore c) bambino con residenza fissa o temporanea nel comune di Isola assieme a uno dei genitori (tutori), il quale è contribuente dell'imposta sui redditi nella Repubblica di Slovenia	50 50 30
2.	Status dei genitori (o tutori) – con impiego/senza impiego: a) figlio di entrambi i genitori (o tutori) con impiego b) figlio di famiglia monoparentale il cui genitore, con il quale vive, ha un impiego c) figlio di studenti (con certificato di frequenza) d) figlio di entrambi i genitori disoccupati e registrati presso l'istituto per il collocamento (con attestato di iscrizione nella lista dei disoccupati presso	50 50 50 30

	l'istituto della RS per il collocamento)	
	e) figlio di famiglia monoparentale il cui genitore, con il quale vive, è senza impiego e registrato presso l'istituto per il collocamento (con attestato di iscrizione nella lista dei disoccupati presso l'istituto della RS per il collocamento)	30
	f) figlio di un genitore con impiego e di un genitore senza impiego e registrato presso l'istituto per il collocamento (con attestato di iscrizione nella lista dei disoccupati presso l'istituto della RS per il collocamento)	20
	g) figlio di un genitore con impiego e di un genitore studente (con certificato di frequenza)	20
3.	Figlio di famiglia monoparentale (certificazione del Centro di assistenza sociale sullo stato di famiglia, decreto del tribunale).	15
4.	Il bambino risulta nella lista prioritaria dell'anno precedente e non era stato accettato per mancanza di posti liberi.	15
5.	La famiglia ha uno o più figli iscritti nella stessa scuola materna (indipendentemente dal numero di figli).	10
6.	Figlio di genitori (tutori) che iscrivono alla scuola materna più figli contemporaneamente (gemelli).	10
7.	Bambino inserito nella lista di attesa e non iscritto nella scuola materna per mancanza di posti liberi	
	- periodo di attesa nell'anno corrente:	
	6 o più mesi	10
	da 3 a 6 mesi	8
	da 1 a 3 mesi	5
	meno di 1 mese	0

Art. 12

(1) In base ai criteri descritti nell'articolo precedente del presente regolamento, la Commissione stabilisce tramite delibera la lista prioritaria per l'accettazione di bambini nella scuola materna. In base a tale lista, la Commissione determina tramite delibera il numero dei bambini accettati nella scuola materna. La Commissione approva la delibera sui bambini accolti nella scuola materna in base al numero di punti assegnati. I bambini che hanno conseguito un numero inferiore di punti vengono inseriti nella lista di attesa indicando i punti assegnati in ordine decrescente. Le delibere devono essere sottoscritte dal presidente della Commissione.

(2) Entro 8 giorni dalla data della seduta della Commissione la scuola materna pubblica sul proprio albo e sito web l'elenco dei bambini ammessi e la lista d'attesa. I dati pubblicati, riferiti ai bambini, sono cifrati.

(3) Nell'elenco dei bambini ammessi sono riportati i seguenti dati:

- il codice assegnato al bambino,
- il punteggio attribuito a ciascun bambino in base ai singoli criteri,
- la data di accettazione del bambino nella scuola materna,
- l'avviso indicante che al termine della procedura d'iscrizione i genitori saranno invitati a sottoscrivere l'apposito contratto con la scuola materna.

(4) La lista d'attesa comprende le seguenti informazioni:

- il codice assegnato al bambino,
- il punteggio attribuito a ciascun bambino in base ai singoli criteri,

- l'avviso indicante che i genitori hanno la facoltà di contestare la mancata ammissione del bambino alla scuola materna, presentando ricorso alla scuola materna entro 15 giorni successivi alla relativa notifica,
- il limite temporale di validità della lista d'attesa.

(5) Negli otto giorni successivi alla seduta della Commissione, la scuola materna invia ai genitori che avevano presentato domanda d'iscrizione del proprio bambino, l'elenco dei bambini ammessi o di quelli inseriti nella lista d'attesa. Tale comunicazione viene spedita per posta ordinaria o via e-mail, qualora i genitori avessero indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 13

(1) Ai genitori è data la facoltà di contestare la lista prioritaria riportata nell'avviso di cui all'articolo precedente indirizzando, entro 15 giorni successivi alla relativa notifica, un ricorso al consiglio della scuola materna che va spedito per posta ordinaria. La notificazione si ritiene eseguita decorsi otto giorni dalla data di spedizione della lettera. Il ricorso può riferirsi all'utilizzazione scorretta dei criteri. Non è ammesso ricorso avverso i singoli criteri od il punteggio ad essi attribuito.

(2) Del ricorso decide il consiglio della scuola materna entro 15 giorni dall'avvenuta notifica, attenendosi alla legge e applicando per analogia la Legge sul procedimento amministrativo generale. Il consiglio d'istituto rilascia un'apposita deliberazione che viene recapitata ai genitori ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo generale. Avverso la decisione del consiglio della scuola materna è ammesso il contenzioso amministrativo.

Art. 14

(1) Su richiesta dei genitori la Commissione deve rendere possibile la visione della parte del verbale della Commissione che riguarda il loro figlio.

IV Sottoscrizione del contratto tra la scuola materna e i genitori

Art. 15

(1) Dopo che è stato deciso in merito a tutti i ricorsi presentati dai genitori avverso la graduatoria dei bambini, la scuola materna invita i genitori i cui bambini sono stati ammessi alla scuola materna a sottoscrivere il contratto nel quale sono definiti i diritti ed i doveri reciproci della scuola materna e dei genitori.

(2) Qualora i genitori non sottoscrivono il contratto con la scuola materna nei termini previsti, ovvero non presentano opportuna domanda di dilazione dei termini con adeguata motivazione e non includono il figlio nell'attività della scuola materna entro la data prevista si considera che i genitori hanno revocato la domanda di iscrizione del figlio alla scuola materna. La sottoscrizione del contratto viene stabilita dal preside entro 15 giorni dal recapito dell'avviso ai genitori sull'avvenuto accoglimento del figlio alla scuola materna.

(3) Nel caso in cui il bambino sia accolto tramite delibera della Commissione, i genitori devono includere il bambino nell'attività della scuola materna con il primo settembre dell'anno in corso, ossia il giorno seguente a quello del compimento dell'età richiesta per l'inizio della frequenza della

scuola materna, ossia nei casi in cui il termine sia stato dilazionato, il giorno seguente a quello della cessazione del permesso ferie dei genitori.

(4) Il bambino si ritiene ammesso nella scuola materna al momento della firma del contratto tra la scuola materna ed i genitori. Il bambino deve iniziare a frequentare la scuola materna alla data stabilita nel contratto.

V Informazione sul numero di posti disponibili alla scuola materna

Art. 16

(1) La scuola materna pubblica mensilmente sul proprio sito web e sul sito web del Ministero per l'istruzione e lo sport il numero di posti liberi nelle sezioni e nei programmi.

Art. 17

(1) I genitori possono annullare l'iscrizione dei propri figli in qualsiasi momento dell'anno previo avviso di 15 giorni con informazione scritta alla segreteria dell'Istituto.

VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(1) Durante l'anno scolastico la Commissione delibera sui bambini da accogliere entro il 15 aprile. La Commissione per l'iscrizione dei bambini alla Scuola materna nell'anno in corso ha l'obbligo di esaminare tutte le richieste di iscrizione pervenute entro l'ultimo giorno di febbraio.

(2) I procedimenti di iscrizione dei bambini alla scuola materna, non conclusi fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le vigenti norme in materia.

Art. 19

(1) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la cessazione dell'effetto di tutti gli atti approvati dal Consiglio del Comune di Isola, concernenti l'iscrizione dei bambini alla scuola materna.

Art. 20

(1) Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola.

(2) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

(3) Il presente Regolamento viene pubblicato sulle pagine web del Comune di Isola e della SE "Dante Alighieri" Isola.

Prot. n.: 600-3/2011

Data: 31. 3. 2011

Il Sindaco
mag. Igor Kolenc